

L'Opinione:

La pianificazione diventa strumento prioritario di salvaguardia e disciplina del territorio e il Ministero dei beni culturali assume un ruolo attivo con le Regioni

Il Consiglio dei Ministri ha licenziato i provvedimenti di riforma al codice dei beni culturali e paesaggistici. Con due decreti legislativi, ora alla firma del Presidente della Repubblica, sono state approvate le misure correttive al decreto legislativo n. 42 del 2004 che vanno ad incidere sia sul patrimonio dei beni culturali che sulla parte riguardante il patrimonio paesaggistico del nostro Paese. Il primo decreto disciplina la circolazione dei beni di interesse storico ed artistico distinguendoli dalle merci, regola la tutela dei beni archivistici e detta norme più stringenti per la dismissione o l'utilizzazione a scopo di valorizzazione economica degli immobili di valore storico di proprietà pubblica o appartenente a privati o ad enti ecclesiastici, al fine di scongiurare la dispersione del patrimonio culturale italiano. Il secondo decreto legislativo, che riguarda il paesaggio, accoglie le considerazioni del giudice costituzionale che definisce, per l'appunto, il paesaggio un valore primario e assoluto, ne innova la definizione e rafforza le misure di salvaguardia rivisitando il regime delle autorizzazioni paesaggistiche e di pianificazione paesistica.

La pianificazione assume strumento prioritario di salvaguardia e disciplina del territorio e il Ministero dei beni culturali assume un ruolo attivo nella partecipazione alla elaborazione con le Regioni dei piani che riguardano paesaggi vincolati dalla legge Galasso. La presenza dei tecnici ministeriali dovrà garantire un regime di massima tutela del paesaggio; si viene quindi a rafforzare il ruolo delle Soprintendenze che in questo modo dovranno rilasciare un nulla osta preventivo sugli interventi che intendono incidere in qualche modo sul paesaggio, invece del mero controllo di legittimità, successivo alle autorizzazioni rilasciate dai comuni, che viene effettuato oggi. L'intervento dei soprintendenti subisce una accelerazione in quanto viene ridotto il termine per il rilascio del parere obbligatorio e vincolante, da sessanta a quarantacinque giorni. Decorso tale termine potrà essere convocata apposita conferenza di servizi, in tal caso le Soprintendenze devono esprimersi entro quindici giorni; in assenza del prescritto parere il compito di decidere sulla compatibilità dell'intervento passa alla Regione o al Comune delegato.

In tale ultima ipotesi la delega al comune è ammissibile solo se presso di questo gli uffici che emanano pareri urbanistici sono differenti da quelli che devono esprimersi sugli aspetti ambientali. Il nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio prevede la revisione, entro un anno, degli attuali vincoli di inedificabilità, in maniera tale da definire le regole da adottare in relazione al vincolo esistente. Per gli interventi di recupero del paesaggio è prevista l'istituzione di una apposita commissione, presso il Ministero, che avrà il compito di affiancare i comuni nelle decisioni riguardanti la demolizione dei così detti ecomostri, per questo motivo la legge finanziaria ha stanziato, a partire da quest'anno 15 milioni di euro.

di Paolo Feliciotti